

STATUTO FEDERNOTAI

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

Articolo 1

E' costituita un'associazione denominata: "**FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI**", in breve "**FEDERNOTAI**".

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Roma.

L'Assemblea dei Delegati ha facoltà di trasferire altrove la sede e di istituire una sede amministrativa presso il Presidente o il Segretario pro-tempore.

Articolo 3

La Federazione ha come scopo:

- la rappresentanza sindacale in sede nazionale ed internazionale degli iscritti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della categoria notarile, nei confronti di altre associazioni, federazioni o sindacati di altri ordini professionali, partiti politici, organi statali esecutivi o legislativi, istituti di credito, pubbliche amministrazioni, Ministeri, organismi istituzionali e non.

A tal fine potrà:

- stipulare contratti collettivi di lavoro, di assicurazione e di previdenza in genere;

- stipulare contratti e concludere accordi con autorità, società, enti ed organismi pubblici e privati, associazioni professioni ed interprofessionali, sindacati, ordini professionali, sia in sede nazionale che internazionale;

- promuovere, coordinare e valorizzare iniziative a carattere nazionale ed internazionale in campo sindacale, legislativo, professionale, culturale, tributario ed amministrativo di interesse o di vantaggio per la categoria;

- divulgare informazioni, studi, disposizioni legislative e regolamentari fra le Associazioni aderenti;

- organizzare convegni, corsi, seminari.

La Federazione può aderire ad organizzazioni ed associazioni nazionali ed internazionali, anche interprofessionali, che

perseguano scopi analoghi o complementari ai propri.

PATRIMONIO - QUOTE ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4

Il patrimonio della Federazione è costituito da:

- tutti i beni mobili ed immobili comunque acquisiti;
- fondi di riserva comunque costituiti:
- contributi, erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate della Federazione sono costituite:

- dalle quote associative e da contributi speciali degli associati;
- da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.

Articolo 5

Le quote sono ordinarie o straordinarie. Il pagamento della quota ordinaria è annuale.

La quota ordinaria per ciascun notaio associato viene determinata **per ogni esercizio sociale** dalla Giunta di Federnotai entro il giorno **31 ottobre** dell'anno precedente ed è soggetta all'approvazione dell'assemblea dei delegati.

Qualora la Giunta entro il predetto termine non deliberasse si intenderà confermato l'importo della quota determinato con l'ultima delibera approvata.

Con la medesima delibera verrà determinata la percentuale della quota ordinaria da retrocedere alle Associazioni aderenti a titolo di contributo economico per lo svolgimento delle loro attività.

Ciascuna associazione verserà la propria quota, determinata sulla base del numero degli iscritti e calcolata in base alla percentuale di cui al comma precedente, entro il mese di aprile di ciascun anno.

Analogamente i notai iscritti direttamente alla Federazione, ai sensi del successivo articolo 7, dovranno versare la quota dovuta entro il mese di aprile di ogni anno.

Qualora per le attività programmate dalla Giunta nell'ambito delle linee programmatiche definite dal Congresso, ovvero per esigenze straordinarie ed imprevedibili, fosse necessario reperire ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle previste nel bilancio preventivo, l'Organo amministrativo potrà, con decisione motivata da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei delegati, determinare una quota associativa

straordinaria il cui versamento, obbligatorio, sia aggiunga a quello della quota ordinaria, determinando altresì i termini e le modalità del relativo pagamento.

Articolo 6

La durata della Federazione è illimitata.

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio la Giunta Esecutiva provvederà alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare, per l'approvazione, all'Assemblea dei delegati entro il mese di **aprile**. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ASSOCIATI

Articolo 7

Sono soci della Federazione tutti i notai che risultino iscritti alle Associazioni Notarili Sindacali aderenti alla Federazione. Possono aderire alla Federazione tutte quelle associazioni, comunque denominate, che abbiano tra i propri scopi la tutela dei diritti e degli interessi della categoria in generale, ed i cui fini non siano in contrasto con quelli della Federazione e che abbiano almeno 10 associati.

Le associazioni territoriali hanno autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio, a norma del codice civile, per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

Qualora in una Regione non sia presente alcuna associazione aderente alla Federazione, ovvero l'associazione già costituita non sia più attiva, ovvero scenda al di sotto della soglia minima di 10 membri, la Giunta può nominare un **proprio Delegato** con compiti di promozione e rappresentanza della Federazione nell'ambito del territorio sino alla costituzione e/o alla ricostituzione della associazione regionale ovvero sino al raggiungimento del numero minimo dei soci.

Nel caso in cui in una Regione non vi sia alcuna associazione aderente alla Federazione, i notai che esercitino la loro attività in detta Regione potranno iscriversi direttamente presso la Federazione sino alla costituzione della nuova associazione aderente.

Agli iscritti **potrà** essere consegnata una tessera nominativa, numerata progressivamente, rilasciata dalla Federazione nazionale contenente l'indicazione dell'associazione territoriale.

Articolo 8

Ogni Associazione che intenda far parte della Federazione, deve inviare al Presidente della Federazione domanda sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dallo statuto e da una dichiarazione comprovante il numero degli iscritti e la composizione degli Organi Direttivi, obbligandosi ad aggiornarla annualmente. Sulla domanda decide la Giunta Esecutiva a scrutinio **palese** e con provvedimento motivato, che dovrà essere comunicato all'Associazione richiedente ed ai Delegati entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Contro la decisione della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso all'Assemblea dei Delegati con le modalità e nei termini di cui all'art. 10.

I notai presenti nei territori in cui non operi alcuna associazione aderente alla Federazione dovranno inviare anch'essi domanda di ammissione al Presidente della Federazione.

Articolo 9

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume formale obbligo di osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti e deliberazioni degli organi della Federazione.

Articolo 10

Le associazioni aderenti perdono la qualità di aderenti:

- per scioglimento;
- per recesso;
- per esclusione.

Le persone fisiche associate direttamente perdono la qualità di associato per recesso o esclusione.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente della Federazione; il recesso non comporta alcun diritto sul patrimonio della Federazione né la restituzione delle quote versate. Il recesso ha effetto immediato, salvo l'obbligo dell'Associazione recedente al pagamento della quota federativa e di quant'altro dovuto alla Federazione, se già deliberato al momento del recesso.

L'esclusione è deliberata con provvedimento motivato dalla

Giunta Esecutiva, **in seguito a morosità**, altra grave inadempienza agli obblighi di statuto, a gravi azioni od iniziative in contrasto con l'attività della Federazione o per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione. L'Associato **escluso** ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei Delegati entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Assemblea dovrà essere all'uopo convocata non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. L'Assemblea **dei Delegati convocata in via ordinaria per l'approvazione del bilancio annuale** dovrà comunque deliberare sugli eventuali ricorsi pendenti. Il provvedimento di esclusione diviene definitivo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione della delibera della Giunta Esecutiva senza che sia stato proposto ricorso all'Assemblea, o dalla decisione assembleare che delibera inappellabilmente in merito. Il recesso o l'esclusione dei singoli associati dalle organizzazioni territoriali di competenza comporterà analogamente il recesso o l'esclusione dalla Federazione.

Articolo 11

La quota o contributo associativo non è trasmissibile nè rivalutabile.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Articolo 12

Sono organi della Federazione:

- il Congresso;
- l'Assemblea dei Delegati;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

IL CONGRESSO

Articolo 13

Il Congresso è convocato dalla Giunta Esecutiva e si svolge in via ordinaria ogni tre anni.

Esso determina le linee programmatiche della Federazione Nazionale per il successivo triennio ed elegge la Giunta esecutiva.

Al Congresso possono partecipare tutti gli associati ma hanno diritto di voto solo i **rappresentanti** eletti dalle associazioni aderenti appositamente per il Congresso in numero di un delegato ogni 20 **iscritti**, con un minimo di un delegato per la associazioni che abbiano meno di 20 iscritti.

I singoli notai iscritti ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, possono eleggere a maggioranza un loro rappresentante in numero di uno ogni 20 iscritti alla Federazione, con il minimo di un delegato.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta esecutiva ovvero da almeno un terzo delle associazioni aderenti **che rappresentino almeno un quarto del totale degli iscritti.**

La convocazione del Congresso è effettuata dal Presidente della Giunta esecutiva mediante avviso da divulgarsi mediante gli strumenti di comunicazione telematica della Federazione e da inviarsi a ciascun iscritto ed alle associazioni aderenti mediante posta elettronica almeno novanta giorni prima della data fissata per il Congresso.

L'avviso di convocazione conterrà anche l'indicazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta esecutiva ed al medesimo saranno allegati i programmi formulati dai candidati stessi.

Ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta esecutiva indicherà, oltre al programma, anche la composizione della Giunta esecutiva proposta, previa determinazione del numero dei componenti. I membri saranno scelti con criteri geografici tali da garantire una adeguata ripartizione dei componenti fra le varie Associazioni aderenti.

Ciascuna associazione non potrà comunque avere più di due membri in Giunta.

Il Congresso si intende validamente costituito qualunque sia il numero degli associati rappresentati e le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti aventi diritto al voto.

Con unica votazione a scrutinio segreto, salvo che il Congresso a maggioranza semplice opti per lo scrutinio palese, si procederà alla elezione dei membri della Giunta esecutiva ed all'approvazione dei programmi proposti dai candidati.

Su mozione di almeno dieci rappresentanti muniti del diritto di voto, dopo l'elezione della Giunta potranno essere messe ai voti, con scrutinio palese, specifiche proposte programmatiche la cui realizzazione sia affidata alla Giunta eletta, senza però alcun obbligo di mandato per la medesima

In caso di più candidati alla Presidenza, qualora nessuno di essi **al primo scrutinio** ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due che avranno

riportato il maggior numero di voti.

In quest'ultimo caso sarà possibile anche modificare la proposta di composizione della Giunta.

L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 14

L'assemblea dei delegati è composta dai Presidenti delle Associazioni aderenti - delegati effettivi di diritto - ed eventualmente da un altro o altri delegati designati da ogni associazione, il cui numero viene determinato in base ai notai iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa. A ciascuna associazione, pertanto, oltre al Presidente, spetterà:

un delegato fino a 15 iscritti;
due delegati fino a 50 iscritti;
tre delegati fino a 100 iscritti;
quattro delegati oltre a 100 iscritti.

La nomina dei delegati va fatta, da ciascuna associazione, al momento delle elezioni regionali alle cariche; i delegati rimarranno tali per il periodo previsto per la loro carica e per lo stesso periodo verrà tenuto fermo il numero dei delegati nominati da ciascuna associazione.

I notai iscritti direttamente alla Federazione ai sensi dell'art. 7 del presente statuto potranno anch'essi nominare, a maggioranza semplice uno o più delegati secondo le indicazioni previste per le singole associazioni.

I delegati potranno essere sostituiti e i sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per il sostituito.

Le nomine e le sostituzioni dovranno essere comunicate tempestivamente alla segreteria della Federazione.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto, che non è delegabile. In caso di impedimento di uno o più delegati, il Presidente della propria Associazione potrà designare, per iscritto e per singole assemblee uno o più delegati occasionali in sostituzione, con diritto al voto.

Articolo 15

L'Assemblea dei Delegati si riunisce in via ordinaria e straordinaria a seconda delle delibere sottoposte alla sua approvazione, e precisamente:

IN VIA ORDINARIA:

a) almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per deliberare:

- l'approvazione delle linee programmatiche generali per l'anno successivo proposte dalla Giunta Esecutiva nel rispetto delle linee fissate dal Congresso;

- l'approvazione del rendiconto consuntivo e dell'eventuale preventivo;

- la misura e le modalità di versamento delle quote e dei contributi associativi **di cui all'art. 5 dello presente Statuto;**

b) ogni bimestre solare per deliberare sugli argomenti di volta in volta sottoposti alla sua attenzione sulla base di un ordine del giorno approntato dal Presidente e previamente comunicato alle Associazioni aderenti ed ai Delegati a cura del Segretario.

IN VIA STRAORDINARIA:

su richiesta della Giunta Esecutiva o di almeno un quarto delle Associazioni **(o degli associati direttamente)** aderenti per deliberare:

- l'approvazione dell'eventuale regolamento interno;

- l'adesione ad altri Enti o Associazioni nazionali od internazionali e la nomina dei delegati dalla Federazione in detti enti;

- sui ricorsi proposti ai sensi degli artt. 8 e 10;

- sulle proposte di modifica dello statuto;

- su ogni altro argomento non di competenza dell'Assemblea ordinaria;

- sulla sostituzione di membri della Giunta esecutiva.

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo **(metà? allora non la faremo mai)** dei Delegati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le modifiche dello statuto per le quali occorrerà il voto favorevole di almeno un terzo **(metà?)** dei delegati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea. Le votazioni si fanno a scrutinio palese per alzata di mano, salva diversa volontà dell'Assemblea.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera della Giunta Esecutiva mediante avviso inviato, con qualsiasi mezzo purchè documentabile, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui l'assemblea dei delegati fosse chiamata ad esprimersi su proposte di modifica dello statuto, dovrà essere

inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea l'avviso di convocazione unitamente al testo aggiornato dello statuto contenente le modifiche proposte.

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate:

- dalla Giunta Esecutiva;
- da almeno due associazioni;
- da almeno cinquanta associati aderenti anche ad associazioni diverse **ovvero direttamente alla Federazione.**

LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 16

La Giunta Esecutiva è composta da un numero dispari di membri, variabile da sette a undici, compreso il Segretario.

I membri della Giunta Esecutiva durano in carica per un triennio; il Presidente ed il Segretario non sono immediatamente rieleggibili; gli altri membri sono rieleggibili consecutivamente solo per un triennio.

La Giunta Esecutiva può nominare uno o più Vice-Presidenti ed il Tesoriere e può deliberare di affidare le funzioni di Tesoriere al Segretario ovvero ad uno dei membri della Giunta.

Essa ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, ad eccezione di quelli attribuiti all'Assemblea, attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati nel rispetto delle linee politiche definite nel Congresso, delibera sulle domande di adesione e sulle esclusioni, redige il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo, dispone l'organizzazione ed i servizi della Federazione, assume il personale e ne fissa i compensi.

Qualora alla scadenza del triennio il Congresso non addivenisse, per qualsiasi motivo, alla nomina della nuova Giunta, la Giunta precedente rimarrà in carica sino alla convocazione del nuovo Congresso che dovrà tenersi entro e non oltre tre mesi dalla data della precedente convocazione.

Articolo 17

La Giunta Esecutiva è convocata su iniziativa del Presidente **o in caso di sua assenza o impedimento**, di uno dei Vice Presidenti ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti, mediante avviso comunicato a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione; per la sua validità è necessaria la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono

prese a maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni sono palesi e in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. In caso di urgenza saranno valide le deliberazioni assunte nell'ambito di una riunione **tenutasi mediante strumenti di video/tele conferenza con voto espresso per iscritto anche in modalità telematica sulla base di proposta formulata dal Presidente** e comunicato al Segretario a mezzo posta elettronica certificata. **In caso di cessazione dalla carica**, per qualunque causa, di uno o più componenti la Giunta Esecutiva, l'Assemblea dei Delegati provvederà alla sostituzione alla successiva riunione; in tal caso il membro o i membri così nominati durano in carica fino alla scadenza della Giunta Esecutiva. **In caso di cessazione dalla carica** della maggioranza dei componenti la Giunta Esecutiva, dovrà essere convocato in via straordinaria il Congresso per l'elezione di una nuova Giunta.

IL PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della stessa; in caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono demandate al più anziano per età dei Vice Presidenti in carica. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati e della Giunta Esecutiva ed adempie a tutte le altre funzioni che gli fossero attribuite dagli organi della Federazione. Il Presidente conserva il diritto di voto sia in Assemblea sia in Giunta Esecutiva, anche se non più Delegato.

SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 19

Il Segretario-Tesoriere dirige i servizi e l'ufficio di segreteria; partecipa con diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati e della Giunta Esecutiva, ne redige e conserva i verbali, cura la contabilità e l'amministrazione del patrimonio, incassa le quote e tutte le entrate; provvede, previa delibera della Giunta e dell'Assemblea, ai pagamenti; apre e chiude c/c bancari e libretti, movimenta gli stessi facendo prelievi nei limiti delle disponibilità attive; predispone i bilanci; coadiuva il Presidente; per l'esercizio delle sue funzioni può avvalersi dell'ausilio di uno o più membri della Giunta Esecutiva. Nel caso in cui la Giunta abbia

deliberato di affidare ad uno dei suoi componenti le funzioni di tesoriere, a quest'ultimo sono demandati i compiti ed i poteri propri della funzione stessa.

Articolo 20

Tutte le cariche sono gratuite ma è dovuto il rimborso delle spese incontrate per la carica, purché documentabili.

SCIoglimento

Articolo 21

In caso di scioglimento della Federazione l'Assemblea, in seduta straordinaria e con la maggioranza indicata, nominati i liquidatori, determina le modalità della liquidazione. Il patrimonio eventualmente residuo al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Delegati che approva il bilancio finale di liquidazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Articolo 22

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia